



Corte dei conti

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI

DEL MIUR, MIAC

MIN. SANITÀ E MIN. LAVORO

22 LUG 2014

Reg. / foglio 2891

10 GIU 2014

11706 TER

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e ~~CANCELLATIVO~~ ~~DECRETI~~ ed integrazioni, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare l'art. 4, commi 4 e 4-bis, e gli articoli 45, 46 e 47;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione e l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, concernente il Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 125, comma 10, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"» e successive modificazioni ed integrazioni, entrato in vigore l'8 giugno 2011;

Visto il proprio decreto del 14 gennaio 2002, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2002 al registro n. 1 - foglio n. 286, che disciplina le modalità e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

Considerato che l'art. 358, comma 1, lettera f), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, abroga, con decorrenza 8 giugno 2011, il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, provvedimento presupposto al succitato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 gennaio 2002;

Ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento del predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 gennaio 2002, come previsto all'art. 253, comma 22, del



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in ragione degli intervenuti provvedimenti di modifica della soglia degli importi dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria e della soglia al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le tipologie e i limiti di importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2

(Modalità di esecuzione in economia)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate con le modalità di cui all'art. 125, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, e secondo quanto disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 3

(Acquisizione di forniture e servizi in economia)

1. L'amministrazione centrale e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono acquisire in economia i beni e i servizi indicati nell'allegato A al presente decreto, nel limite degli importi di cui all'art. 125, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

(Affidamento di lavori in economia)

1. L'amministrazione centrale e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono eseguire in economia i lavori elencati nell'allegato B al presente decreto, nel limite degli importi di cui all'art. 125, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

(Norma di chiusura)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto rimarranno prive di qualsiasi effetto laddove incompatibili con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e come modificato dall'art. 1, comma 154, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dalla normativa vigente in materia.

2. È abrogato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it.

Roma, 30 maggio 2014


Giuliano Poletti



Allegato A

Elenco dei beni e servizi per i quali è ammessa l'acquisizione in economia

- partecipazione ed organizzazione di congressi, convegni, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni a carattere scientifico, culturale o informativo nell'interesse del Ministero, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- realizzazione di iniziative di informazione e comunicazione istituzionale, anche attraverso la realizzazione e la diffusione, compresa quella telematica, di testi, opuscoli, manifesti, audiovisivi, compresi i servizi di monitoraggio e di verifica delle iniziative; servizi delle agenzie di stampa e di informazione, servizi di rassegna stampa;
- servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini, rilevazioni e progettazioni;
- divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- acquisto di giornali, riviste, libri e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a banche dati on-line e ad agenzie d'informazione;
- rilegatura di libri e pubblicazioni;
- servizi di traduzione e interpretariato;
- lavori di stampa, riproduzione, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva e informatica;
- servizi di imballaggio, facchinaggio, assicurazione, magazzinaggio, trasporto, spedizione e nolo;
- servizi di accoglienza e ospitalità per incontri con delegazioni internazionali;
- acquisto di carta, materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo;
- acquisto e manutenzione di terminali, personal computer fissi e portatili, stampanti e materiale informatico di vario genere e servizi informatici, inclusi quelli relativi alle reti trasmissive, alla connettività ed al monitoraggio dei grandi contratti informatici;
- acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori, condizionatori, fotocopiatrici ed altre attrezzature d'ufficio;
- acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti e apparecchiature telefoniche;
- spese per corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- spese postali, telefoniche, telegrafiche, telematiche e di telecomunicazione in genere, servizi integrati di gestione documentale e servizi di archivio;
- spese per consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;

- polizze di assicurazione;
- servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione e servizi di giardinaggio;
- smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi;
- gestione degli autoveicoli e di altri mezzi di trasporto: manutenzione, noleggio, custodia e rimessaggio; lavori di revisione e di riparazione; acquisto di parti di ricambio, di accessori e di materiali di consumo; provvista di carburanti e lubrificanti;
- locazione per brevi periodi di locali, compresi gli arredi, le attrezzature di funzionamento e i servizi strumentali, per l'espletamento di concorsi, esami, cerimonie e manifestazioni connesse ai compiti d'istituto;
- acquisto, revisione e riparazione di apparecchi e strumenti antincendio ed antifurto; provvista di dispositivi per la protezione e la sicurezza sul lavoro;
- spese minute di ordine corrente, non previste nei precedenti punti;
- spese per l'acquisto e conferimento delle insegne e dei brevetti ai decorati della "stella al merito del lavoro", comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia.

Allegato B

Elenco dei lavori per i quali è ammessa l'acquisizione in economia

- lavori di manutenzione e adattamento dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- lavori ordinari di manutenzione e adattamento dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
- lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere e impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere o di impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.